

 ecomotive solutions Unità locale di Vezzano sul Crostolo (RE)	WHISTLEBLOWING			P14 Rev. n° 00 del 25/10/2024
	Elaborata da : Assicurazione Qualità	Verificata da: Assicurazione Qualità	Approvata da: Direzione	Pag. 1 di 6

1. SCOPO

La procedura di whistleblowing è un meccanismo che consente ai dipendenti o a terzi (es. fornitori) di segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti o irregolarità riscontrati durante la propria attività lavorativa. È un importante strumento di compliance aziendale e di prevenzione della corruzione.

La procedura è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal P00 - Codice Etico ed è conforme al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.

2. PERSONALE COINVOLTO

Tutti

3. DEFINIZIONI

Destinatario: indica il destinatario e gestore delle segnalazioni whistleblowing, con l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite. Il destinatario è stato individuato nella persona di Alessandro Valentini

Destinatario Alternativo: indica il destinatario e gestore alternativo delle segnalazioni whistleblowing, con l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite, nei casi in cui vi sia un conflitto tra il destinatario e la persona coinvolta ovvero un conflitto a qualsiasi titolo tra il destinatario e il segnalante. Il destinatario alternativo è stato individuato nella persona di Marzia Zambelli

Procedura Whistleblowing: la presente procedura

Segnalante/i: coloro che effettuano una segnalazione, tra i quali, dipendenti, collaboratori, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscano con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti.

Facilitatore: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Segnalazione Whistleblowing: la segnalazione presentata da un segnalante secondo quanto disposto dalla presente procedura.

Segnalazione Whistleblowing Anonima: le segnalazioni non contenenti dettagli che consentono o potrebbero consentire, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Persona Coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata.

Soggetti Collegati o Facilitatori: i soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele per il segnalante e che sono:

- persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo

 ecomotive solutions Unità locale di Vezzano sul Crostolo (RE)	WHISTLEBLOWING			P14 Rev. n° 00 del 25/10/2024
	Elaborata da : Assicurazione Qualità	Verificata da: Assicurazione Qualità	Approvata da: Direzione	Pag. 2 di 6

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le violazioni che possono essere segnalate sono tutti i comportamenti, atti o mancanze che ledono l'interesse o l'integrità di Ecomotive Solutions srl di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Se si sospetta una violazione di legge, delle politiche o procedure aziendali o si viene a conoscenza di altre attività improprie presso l'Azienda, si è tenuti a segnalare tempestivamente l'accaduto (anche in forma anonima).

Anche qualora risulti complesso effettuare una segnalazione, è importante ricordare che, se l'eventuale violazione non viene segnalata e adeguatamente gestita, può derivarne un danno alla reputazione della Società, alla salute e alla sicurezza dei dipendenti, nonché agli interessi dei clienti, della comunità e degli stakeholder.

Tutti i dipendenti o collaboratori che segnalano sospette violazioni in buona fede sono tutelati da qualsiasi forma di ritorsione nei loro confronti. Tali segnalazioni saranno valutate in modo tempestivo, approfondito e professionale; inoltre, le segnalazioni presentate e le verifiche che ne seguiranno saranno mantenute confidenziali.

Le trasgressioni consistono in :

1. violazione delle norme del Codice Etico aziendale
2. illeciti relativi ai seguenti settori:
 - a. appalti pubblici;
 - b. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c. sicurezza e conformità dei prodotti;
 - d. sicurezza dei trasporti;
 - e. tutela dell'ambiente;
 - f. salute pubblica;
 - g. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società

Sono escluse dalla presente Procedura le segnalazioni legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica).

5. CANALI DI SEGNALAZIONE

La Società ha attivato un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In particolare, il segnalante può effettuare la segnalazione tramite:

 ecomotive solutions Unità locale di Vezzano sul Crostolo (RE)	WHISTLEBLOWING			P14 Rev. n° 00 del 25/10/2024
	Elaborata da : Assicurazione Qualità	Verificata da: Assicurazione Qualità	Approvata da: Direzione	Pag. 3 di 6

- **E-mail dedicata:** whistleblowing@ecomotive-solutions.com
- **Segnalazione in forma orale al destinatario** richiedendo un incontro diretto, che verrà fissato entro un termine concordato. Quando la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il destinatario (o il destinatario alternativo), essa è documentata mediante verbale. Il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.
- **Segnalazioni Whistleblowing Anonime**, occorre tenere conto che l'invio di una segnalazione whistleblowing anonima potrebbe rendere più difficoltoso l'accertamento della condotta segnalata e le interlocuzioni tra il destinatario e il segnalante e quindi inficiare l'utilità della segnalazione stessa.
- **Canale esterno** - Il segnalante, prima di inviare una segnalazione, in caso necessiti di chiarimenti o assistenza, potrà rivolgersi all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – consultare il sito internet dell'Autorità per le informazioni necessarie.

6. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha individuato quale destinatario delle segnalazioni Alessandro Valentini, che ha ricevuto specifica formazione al riguardo.

Il nominativo del destinatario è reso pubblico, perché, nel caso sia una persona coinvolta nella segnalazione, ovvero vi sia un conflitto a qualsiasi titolo tra il destinatario e il segnalante, il segnalante potrà decidere di indirizzare la segnalazione al destinatario alternativo della segnalazione che viene individuato in Marzia Zambelli.

Il destinatario alternativo è tenuto al rispetto dei medesimi obblighi attribuiti al destinatario dalla presente procedura.

7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

7.1 - Valutazione preliminare della segnalazione

Al ricevimento della segnalazione, il destinatario:

- a. invia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione al recapito indicato dal segnalante all'interno della segnalazione (in assenza di tale indicazione e, quindi, non essendo possibile dare un seguito alla segnalazione, quest'ultima potrebbe essere considerata non gestibile ai sensi della presente procedura);
- b. svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza;
- c. archivia la segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dalla presente procedura, come ad esempio:
 - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni standardizzate;
 - incongruenza, derivante da segnalazione relativa ad ambiti differenti rispetto a quelli previsti dalla presente procedura e indicati al paragrafo 4 (Campo di applicazione);
 - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non

 ecomotive solutions Unità locale di Vezzano sul Crostolo (RE)	WHISTLEBLOWING			P14 Rev. n° 00 del 25/10/2024
	Elaborata da : Assicurazione Qualità	Verificata da: Assicurazione Qualità	Approvata da: Direzione	Pag. 4 di 6

appropriata o non pertinente, tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;

- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite. In tal caso, il destinatario dovrà avere cura di motivare per iscritto al segnalante le ragioni dell'archiviazione;
- d. prende in carico la gestione della segnalazione.

La segnalazione presentata a un soggetto diverso dal destinatario (o al destinatario alternativo per i casi di conflitto di interesse) deve essere trasmessa entro sette giorni a quest'ultimo, dandone contestuale notizia al segnalante.

7.2 - Gestione della Segnalazione

La gestione della segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente procedura. Nel gestire la segnalazione, il destinatario svolge le seguenti attività:

- a. rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b. mantiene comunicazione con il segnalante e – se necessario – richiede a quest'ultimo integrazioni;
- c. fornisce diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d. fornisce riscontro alla segnalazione (effettuata anche tramite incontro di persona) entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il destinatario ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla presente procedura.

Il destinatario ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla persona coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Le segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate dal destinatario per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della segnalazione.

7.3 - Attività di indagine interna

Il destinatario al fine di valutare una segnalazione può svolgere le opportune indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando – fermo restando l'obbligo di riservatezza – un soggetto interno o esterno alla Società.

7.4 - Chiusura della Segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una violazione rilevante ai sensi della presente procedura, nonché per identificare misure disciplinari idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una violazione, il destinatario potrà:

 ecomotive solutions Unità locale di Vezzano sul Crostolo (RE)	WHISTLEBLOWING			P14 Rev. n° 00 del 25/10/2024
	Elaborata da : Assicurazione Qualità	Verificata da: Assicurazione Qualità	Approvata da: Direzione	Pag. 5 di 6

- a. procedere all'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della persona coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile;
- b. valutare – anche assieme alle altre funzioni aziendali competenti, l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione;
- c. concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla violazione, un eventuale action plan necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

Il Destinatario fornisce, formalizzandolo sul Riesame della Direzione, un'informativa generale sul corretto funzionamento e sulla gestione del sistema di whistleblowing previsto dalla presente procedura alla direzione aziendale. Tale informativa non dovrà in alcun caso rivelare l'identità dei segnalanti o di ogni altro soggetto menzionato nelle segnalazioni gestite dal destinatario.

8. MISURE DI PROTEZIONE

8.1 - Misure di protezione a tutela del Segnalante

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede; il segnalante è responsabile, anche penalmente, delle segnalazioni che potrebbero ravvisare reato di calunnia, diffamazione o altro.

Sono previste le seguenti misure di protezione nei confronti del segnalante e dei soggetti collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del segnalante e della persona coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, come la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una segnalazione o la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la violazione; o sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo 8.2;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportate nella presente procedura, all'interno del paragrafo 11).

8.2 - Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al segnalante e ai soggetti collegati a condizione che:

- a. al momento della segnalazione, l'autore della segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito della presente procedura;

 ecomotive solutions Unità locale di Vezzano sul Crostolo (RE)	WHISTLEBLOWING			P14 Rev. n° 00 del 25/10/2024
	Elaborata da : Assicurazione Qualità	Verificata da: Assicurazione Qualità	Approvata da: Direzione	Pag. 6 di 6

- b. la segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dalla presente procedura e il segnalante o i soggetti collegati siano oggetto di ritorsioni, quali ad esempio :
- i. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - ii. il mutamento di funzioni;
 - iii. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - iv. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
 - v. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza, si ricorda che l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali.

10. PROTEZIONE DEI DATI

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR.

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati.

I dati personali che non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

11. SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del segnalante o delle persone collegate in relazione a segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla procedura;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Anche il segnalante potrebbe essere soggetto a sanzioni se commette reati come diffamazione o calunnia, oppure se viola il segreto professionale o si rende responsabile di danni.

12. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La presente procedura è accessibile e disponibile a tutti: visibile nei luoghi di lavoro attraverso l'esposizione in bacheca, pubblicata sul sito aziendale e consultabile anche su PDM aziendale. Le informazioni sulla procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione e in fase di uscita di un dipendente.

La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società.